REGOLAMENTO (CEE) N. 552/83 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1985

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la riduzione dei diritti all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, sempreché, all'esportazione dal paese d'origine, sia stata riscossa una tassa di importo corrispondente ;

considerando che l'entità del diritti all'importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest'ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi monetari ; che, data l'evoluzione delle monete dei vari Stati membri, occorre calcolare l'importo di riduzione separatamente per singolo Stato membro, tenendo conto dell'importo compensativo monetario applicabile all'importazione nello Stato membro considerato ;

considerando che l'importo di riduzione è costituito da elementi del prelievo e degli importi compensativi monetari ; che, inoltre, la fissazione in ECU dell'importo di riduzione può sollevare problemi, in particolare per il paese esportatore, riguardo al tasso di conversione da applicare ; che, per questi motivi, occorre fissare l'importo di riduzione nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro destinatario ;

considerando che si ravvisa l'utilità di indicare le modalità di calcolo dell'importo da riscuotere effettivamente all'importazione ;

considerando che l'importo di riduzione dei diritti all'importazione è fissato trimestralmente ; che quest'importo può variare durante il trasporto verso la Comunità ; che all'atto dell'esportazione il paese esportatore può basarsi per calcolare la tassa all'esportazione da riscuotere, unicamente sull'importo di riduzione in vigore ; che la tassa all'esportazione dev'essere raffrontata all'importo di riduzione applicabile al momento dell'esportazione ;

considerando che l'importo dei diritti all'importazione è l'importo applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione d'immissione in libera pratica ; che questi diritti sono detratti dall'importo di riduzione applicabile a tale data ;

considerando che la prova dell'avvenuta riscossione dalla tassa all'esportazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 può essere fornita iscrivendo l'importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci EUR 1, del tipo previsto dall'articolo 6 del protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 31 ottobre 1979 (4), e dalle disposizioni che lo sostituiscono a decorrere dall'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata l'8 dicembre 1984 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84 (6), stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ; che occorre modificare tali modalità particolari per i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 486/85, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 435/80 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(3) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 241 del 4. 9. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(7) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 486/85, espressi in tonnellate metriche di carne disossata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgano a 130 kg di carne non disossata.

Articolo 2

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione può effettuarsi soltanto se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori a norma delle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé, firmata il 31 ottobre 1979.

Articolo 3

1. L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/85 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario applicabile alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l'importo di riduzione.

L'importo di riduzione è stabilito per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale.

2. L'importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d'importazione nello Stato membro interessato, preventivamente corretto, se del caso, del coefficiente monetario indicato nell'allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e dell'importo compensativo monetario valido nello Stato membro interessato alla stessa data.

Articolo 4

1. I diritti all'importazione sono diminuiti dell'importo fissato conformemente all'articolo 3 soltanto se :

a) è riscossa una tassa all'esportazione pari almeno all'importo fissato in conformità dell'articolo 3 ;

b) il certificato di circolazione delle merci EUR 1, del tipo precisato all'articolo 6 del protocollo n. 1 della seconda convenzione di Lomé firmata il 31 ottobre 1979, indica ;

— nella casella 7, l'importo della tassa all'esportazione riscossa per 100 kg ;

— nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione.

È compilato un certificato distinto per ogni singola sottovoce della tariffa doganale comune.

2. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, l'importo della tassa all'esportazione riscossa per 100 chilogrammi è raffrontato all'importo fissato in conformità dell'articolo 3 per lo Stato membro importatore e applicabile al momento del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR 1.

Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di vendita registrato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro.

La tassa all'esportazione riscossa è considerata corrispondente all'importo fissato in conformità dell'articolo 3, allorché dal raffronto risulta che la tassa all'esportazione espressa nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore a questo importo.

3. L'importo di riduzione dei diritti all'importazione è quello applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. L'applicazione del presente regolamento non può in alcun caso dar luogo alla concessione di un importo.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 486/85, e che beneficiano, secondo il caso, sia di una diminuzione dei diritti all'importazione diversi dai dazi doganali in conformità dell'articolo 4 del medesimo regolamento, sia dell'esenzione dai prelievi in conformità dell'articolo 20 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

a) nella casella 12, una delle seguenti diciture :

"AVS/OLT-varer (forordning (EØF) nr. 486/85)",

"AKP/ÜLG-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 486/85)",

"Προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85",

"ACP/OCT product (Regulation (EEC) No 486/85)",

"Produit ACP/PTOM (règlement (CEE) n° 486/85)",

"Prodotto ACP/PTOM (regolamento (CEE) n. 486/85)",

"ACS/LGO-produkt (Verordening (EEG) nr. 486/85)" ;

b) nella casella 14, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario ».

2) Il testo del punto 1, sezione I, dell'allegato I, è sostituito dal seguente :

1. **Prodotti ACP/PTOM**

(Regolamento (CEE) n. 486/85)

(espresse in tonnellate carni disossate)

N. della tariffa doganale comune		In provenienza da				
		Madagascar	Botswana	Swaziland	Kenia	Zimbabwe
	Codice	370	391	393	346	382
02.01 A II a)	110					
02.01 A II b)	120					

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 486/80 (1) è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.